

Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11.

**Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994).**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

**Rifinanziamenti**

1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 e nel bilancio pluriennale 1994-1996 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati, per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge.

**Art. 2**

**Ricomposizione ambientale di aree di cave abbandonate o dismesse**

1. I contributi regionali per la ricomposizione ambientale nelle aree di cave abbandonate o dismesse, di cui al titolo quinto della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 possono essere concessi agli organismi gestori di parchi regionali nella misura del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile (cap. 51040).

**Art. 3**

**Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali**

1. Per gli eventi calamitosi verificatisi nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993, la Giunta regionale, in considerazione della straordinarietà dei medesimi che hanno interessato vaste aree del territorio regionale, è autorizzata a disporre la concessione di contributi secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 12 gennaio 1990, n. 3.

2. Per l'evento calamitoso che ha interessato il Comune di Venezia nei giorni 17 e 18 ottobre 1990, la Giunta regionale è autorizzata, in via straordinaria, a disporre la concessione di contributi, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale n. 3/1990, a favore dei privati che avevano a suo tempo prodotto domanda al Comune di Venezia, tenuto peraltro presente che la percentuale di contributo concedibile agli aventi diritto dovrà essere uguale a quella già stabilita in relazione

agli eventi calamitosi verificatisi nel medesimo anno 1990.

3. In relazione a quanto stabilito ai commi 1 e 2 la Giunta regionale provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a individuare, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, le aree in cui si sono verificati gli eventi calamitosi. Nei successivi trenta giorni i soggetti interessati devono presentare le domande di contributo ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 3/1990.

**Art. 4**

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 e successive modifiche in materia di «Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto»

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 come da ultimo modificato dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 43 è aggiunto il seguente comma 4:

«4. La Regione e gli enti di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, pubblicano sul Bollettino ufficiale della Regione a proprie spese gli avvisi e i bandi relativi agli appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi per un importo superiore a lire 200 milioni».

**Art. 5**

Modifica di norme in materia di parchi regionali di cui alle leggi regionali 10 ottobre 1989, n. 38 «Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei», 22 marzo 1990, n. 21 «Norme per l'istituzione del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo», e 28 gennaio 1991, n. 8 «Norme per l'istituzione del Parco naturale regionale del fiume Sile»

1. Le misure di salvaguardia stabilite dalle leggi regionali 10 ottobre 1989, n. 38, 22 marzo 1990, n. 21 e 28 gennaio 1991, n. 8 si applicano sino all'entrata in vigore dei piani ambientali, di cui alle citate leggi regionali e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore delle medesime leggi.

2. Il termine per l'adozione del piano ambientale del Parco regionale dei Colli Euganei è stabilito al 30 aprile 1994.

3. Il termine per la redazione del piano ambientale del Parco regionale delle Dolomiti d'Ampezzo da parte dell'ente gestore del parco e per la sua trasmissione alla Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale 22 marzo 1990, n. 21, per la susseguente adozione, è prorogato al 31 marzo 1994.

4. Il termine per l'adozione del piano ambientale del Parco naturale regionale del fiume Sile previsto dall'articolo 18, comma 9, lettera c) della legge 28 gennaio 1991, n. 8 è prorogato al 31 ottobre 1994.

## Art. 6

Alienazione di beni immobili e abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8

1. In attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6, la Giunta regionale adotta entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano per l'alienazione di beni immobili del patrimonio regionale. Il piano deve contenere la valutazione di stima tecnico-finanziaria dei beni dei quali si propone l'alienazione, nonché un programma finanziario, collegato al bilancio pluriennale, che indichi l'ammontare delle entrate previste. Il piano viene trasmesso al Consiglio regionale per il parere della competente Commissione consiliare.

2. La Commissione consiliare esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento del piano di cui al comma 1. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale prescinde da tale parere.

3. Il piano di cui al comma 1 deve contenere anche proposte in ordine alla eventuale cessione di quote di partecipazione regionale presso società.

4. Il piano contiene altresì indirizzi per la alienazione di beni immobili in titolarità di enti dipendenti.

5. È abrogato l'articolo 22 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8.

## Art. 7

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 in materia di «Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni» e proroga di termine.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è aggiunto il seguente comma:

«3. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori la cui attività, nazionale e internazionale, è regolata dal d.p.r. 5 agosto 1966, n. 1214 «Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori.»

2. Il termine di sei mesi di cui all'articolo 7 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è prorogato di ulteriori dodici mesi.

## Art. 8

Modifica all'articolo 1 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 47 in materia di «Disposizioni in materia urbanistica e disciplina del Comitato tecnico regionale».

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 47 è abrogata.

## Art. 9

Modifica della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 in materia di «Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente «Norme per la polizia idraulica e

l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale»

1. L'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 è così sostituito:

## «Articolo 4

1. Le nuove inalveazioni e rettifiche dei corsi d'acqua di competenza regionale, nonché le permutate e alienazioni dei relitti demaniali sono autorizzate sotto il profilo idraulico dal dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio, previo parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.»

## Art. 10

Contributo a favore del Comune di Bardolino per la realizzazione di un distaccamento dei Vigili del fuoco

1. Al fine di concorrere alla realizzazione di un immobile da destinare a distaccamento dei Vigili del fuoco, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 400 milioni al Comune di Bardolino con le procedure e le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, e successive modificazioni (Cap. 53018).

## Art. 11

Deleghe alle Province

1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle Province è effettuato, per l'anno 1994, con gli stessi criteri e le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (Cap. 4100).

## Art. 12

Comunità montane

1. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire tra le Comunità montane, limitatamente al 1994, la somma di lire 2.770.500.000, stanziata al capitolo 3105 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994 e relativa all'assegnazione statale per l'anno 1993 ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 93, in deroga al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.

## Art. 13

Innovazione tecnologica

1. In fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 va considerato come versamento del socio ai sensi dell'articolo 55, comma 4 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 Testo unico delle imposte sui redditi.

## Art. 14

## Interventi in materia di tutela dei consumatori

1. Nell'esercizio 1994, in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3, la Giunta regionale può ammettere a contributo anche le domande relative all'anno 1992, non finanziate nell'anno di riferimento, a condizione che siano state presentate entro la data di scadenza prevista dalla legge medesima.

## Art. 15

Modifica della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 recante: «Norme in materia di sport e tempo libero»

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12, è così sostituita:

— «a) le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi, nonché le IPAB escluse quelle riconosciute persone giuridiche di diritto privato».

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 è così sostituita:

— «d) gli enti morali e gli enti di culto che, senza fini di lucro, perseguono, anche indirettamente, finalità motorie, ricreative e sportive, limitatamente alle iniziative di cui alle lettere a), b), c) e h)».

## Art. 16

Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 in materia di «Disciplina delle manifestazioni fieristiche» come modificata dalla legge regionale 18 gennaio 1991, n. 4.

1. L'articolo 12 della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35, è così sostituito:

«Art. 12 - Sanzioni.

1. L'organizzazione e la pubblicizzazione di manifestazioni fieristiche sprovviste di autorizzazione regionale o aventi contenuti difformi da quelli indicati nell'autorizzazione sono soggette alla sanzione amministrativa da lire 5.000.000 a lire 50.000.000, in relazione al livello della manifestazione e al tipo di violazione accertata.

2. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle relative sanzioni e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori, si osservano le norme della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 come modificata dalla legge regionale 29 giugno 1981, n. 36 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 si applicano ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 17

Modifica all'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 in materia di «Provvedimenti per la riorga-

nizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola e agroalimentare»

1. Nell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27, dopo le parole «forza maggiore» si aggiungono le seguenti parole: «ovvero quando tale condizione venga soddisfatta a seguito della realizzazione di un piano di ristrutturazione e rilancio approvato dalla Giunta regionale in armonia con quanto previsto dall'articolo 4».

## Art. 18

Contributi per la redazione di strumenti urbanistici

1. I comuni il cui territorio rientri negli ambiti individuati dai piani di area approvati dal Consiglio regionale secondo quanto previsto dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), possono richiedere alla Regione un contributo per la redazione di strumenti urbanistici, o di varianti ai medesimi, previsti dall'articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche, secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 6 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 e 5 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6.

2. I contributi sono erogati per il 50 per cento al momento della concessione e per il rimanente 50 per cento successivamente alla trasmissione degli strumenti urbanistici per l'approvazione (Cap. 43030).

## Art. 19

Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) e proroga di termini

1. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 delle norme di attuazione del PTRC, predispone entro il 30 giugno 1994 l'adeguamento dei Piani di settore già approvati, alle norme e previsioni del PTRC stesso.

2. I termini previsti dall'articolo 16 delle norme di attuazione del PTRC sono fissati al 30 giugno 1994.

## Art. 20

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 gennaio 1994

Pupillo



*ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1994, N. 11, RELATIVA A:*

**PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA  
DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE  
E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1994)**




Tabella A

(in milioni di lire)

Capitoli	Descrizione	1994	1995	1996
003110	Interventi nei territori classificati montani e collinari (articolo 17 legge regionale 3 luglio 1992, n. 19)	3.000	0	0
007012	Spese per progettazione di nuove opere in materia di trasporti e di lavori pubblici (legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 e legge regionale 16 agosto 1984, n. 42)	3.500	2.000	2.000
007018	Spese per la realizzazione del parco progetti ai fini dell'attuazione del PRS ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 40)	1.000	1.000	1.000
007800	Spese per la formazione della carta tecnica e della cartografia geologica regionale (legge regionale 16 luglio 1976, n. 28)	2.500	0	0
010040	Pronto intervento di cui all'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 (legge regionale 6 novembre 1984, n. 54)	1.000	0	0
010046	Contributi a consorzi di bonifica per interventi di natura urgente e indifferibile nel settore della bonifica ai fini della difesa e tutela del territorio (articolo 3, legge regionale 2 aprile 1985, n. 30)	4.000	0	0
011120	Provvedimenti per favorire l'accesso a finanziamenti diretti ad attuare interventi integrati nel settore primario e a sostenere l'autofinanziamento della cooperazione agricola (legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65)	5.000	0	0
011498	Interventi regionali per la cooperazione agricola ed agroalimentare ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27)	9.000	0	0
011504	Contributi su spese di gestione a favore di organismi associativi di cui all'articolo 50, primo e secondo comma della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88	15.500	0	0
011540	Contributi in conto capitale per le strutture per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche e per provvidenze integrative nel concorso FEOGA di cui agli articoli 29 e 30, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88	5.000	0	0
011556	Contributi in conto capitale per la difesa attiva delle colture arboree di pregio (legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88)	1.500	0	0
011574	Contributi per il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico (articolo 34, quarto e quinto comma e articolo 35, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88)	1.700	0	0
012124	Miglioramento della fertilità bovina e lotta contro la mortalità neonatale dei vitelli (articoli 40 e 41 legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88)	1.500	1.500	1.500

012506	Sovvenzioni al centro operativo ortofrutticolo di Ferrara - Consorzio Interregionale (articolo 43, primo comma, lettera a), punto 6, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88)	500	500	500
012556	Concorso negli interessi su mutui per il finanziamento di strutture collettive per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche (articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88)	4.000	4.000	4.000
012564	Interventi per l'igiene e il miglioramento qualitativo del latte (articolo 38 legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88)	1.400	0	0
013032	Interventi per la difesa idrogeologica (articoli 8, 9, 10, 19 e 20, lettera a) legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e legge regionale 20 marzo 1981, n. 8)	11.000	0	0
013052	Spese per la produzione di materiale forestale (articoli 28 e 29, legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e legge regionale 20 marzo 1981, n. 8)	1.000	0	0
013076	Provvedimenti per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi (legge regionale 13 settembre 1978, n. 52; legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 e legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6)	1.000	0	0
015520	Contributi in unica soluzione per l'acquisto e il miglioramento di attrezzature per la pesca (articolo 52, quarto comma, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e legge regionale 30 aprile 1981, n. 20)	700	0	0
020006	Interventi per lo sviluppo economico e sociale del Veneto Orientale (legge regionale 22 giugno 1993, n. 16)	4.500	0	0
020008	Spese per la partecipazione al capitale della speciale sezione autonoma della SpA FINEST ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1991, n. 19 (legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38)	500	0	0
020502	Interventi regionali per l'innovazione tecnologica e per la qualità dei prodotti per il tramite della "Veneto Innovazione SpA" (legge regionale 6 settembre 1988, n. 45)	1.650	500	0
021016	Finanziamenti agevolati alle imprese artigiane (legge regionale 6 settembre 1993, n. 48)	15.000	15.000	0
021018	Interventi regionali per lo sviluppo degli insediamenti artigiani (legge regionale 22 giugno 1993, n. 18)	3.500	4.000	0
021462	Contributi per agevolare il consolidamento e/o la riconversione di forme associative artigiane in aree e settori di particolare interesse regionale (articolo 7, legge regionale 26 settembre 1989, n. 35)	350	350	350
021464	Contributi per agevolare l'avvio di forme associative artigiane in aree e settori di particolare interesse regionale (articolo 8, legge regionale 26 settembre 1989, n. 35)	200	200	200
021466	Provvedimenti per lo sviluppo dei centri di assistenza all'associazionismo artigiano (legge regionale 26 settembre 1989, n. 35)	300	300	300

031040	Interventi regionali a favore del turismo d'alta montagna ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52	500	0	0
031058	Fondo per le incentivazioni delle attività di interesse turistico (legge regionale 5 marzo 1987, n. 12)	2.500	0	0
032012	Interventi regionali in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese commerciali e dei servizi e contributi alle cooperative ed ai consorzi di garanzia (legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29)	4.500	1.500	0
032014	Contributi in conto interessi per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese al commercio e dei servizi (legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29)	4.000	4.000	4.000
050036	Interventi regionali per la sistemazione e l'adeguamento di impianti di potabilizzazione e per l'approvvigionamento idropotabile (legge regionale 16 agosto 1984, n. 42)	10.000	5.000	0
050254	Attuazione programmi rilevamento e determinazione della qualità dell'aria e dei corpi idrici, acquisto e manutenzione dei dispositivi di controllo elaborazione dati per la tutela delle acque e la prevenzione dell'inquinamento dell'aria (legge regionale 16 aprile 1985, n. 33)	600	0	0
050256	Pronto intervento per fenomeni occasionali di inquinamento (legge regionale 16 aprile 1985, n. 33)	500	0	0
053010	Interventi regionali di prevenzione e soccorso per calamità naturali (legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 e legge regionale 23 agosto 1979, n. 58)	4.000	0	0
053042	Contributo in conto capitale al Comune di Chioggia per il ripristino dei pennelli stagionali alle foci dei fiumi Adige e Brenta (legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7)	500	0	0
061060	Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche (legge regionale 30 aprile 1985, n. 45)	2.000	0	0
061070	Interventi regionali per la realizzazione e riqualificazione di strutture educativo-assistenziali (legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51)	2.500	0	0
061220	Contributi in conto capitale per gli asili nido ed i servizi innovativi per l'infanzia (legge regionale 23 aprile 1990, n. 32)	2.500	0	0
061344	Spese per iniziative culturali di inserimento scolastico, di informazione, nonchè per studi e ricerche a favore di emigrati ed immigrati (legge regionale 19 giugno 1984, n. 28)	450	450	450
061346	Contributi per iniziative culturali di inserimento scolastico, di informazione, nonchè per studi e ricerche svolti dalle associazioni a favore degli immigrati ed emigrati (articoli 21, 22 e 23, legge regionale 19 giugno 1984, n. 28)	200	200	200
061450	Interventi regionali a favore di persone non autosufficienti assistite a domicilio (legge regionale 6 settembre 1991, n. 28)	950	6.000	6.000
070010	Iniziative regionali per la promozione di una cultura di pace nel Veneto (legge regionale 30 marzo 1988, n. 18)	500	300	300

070012	Spese per la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna (legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62)	300	300	300
070016	Fondo per interventi di solidarietà internazionale (legge regionale 16 aprile 1992, n. 18)	1.000	850	850
070048	Iniziative editoriali della Regione per la pubblicazione di una collana di studi e ricerche sulla cultura popolare veneta (legge regionale 29 aprile 1985, n. 39)	200	200	200
070164	Contributi in conto capitale ai Comuni singoli o associati per la realizzazione di centri servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi (legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 e articolo 3 legge regionale 20 dicembre 1985, n. 66)	1.000	500	0
070180	Contributi a Comuni, loro consorzi e Comunità montane per la realizzazione, manutenzione e gestione di aree destinate a campi di sosta attrezzati per nomadi Rom e Sinti (legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54)	200	0	0
070182	Contributi a Enti locali e loro consorzi, Enti pubblici e privati per iniziative di scolarizzazione e formazione professionale dei Rom e dei Sinti, nonché per la valorizzazione di produzioni tipiche dell'artigianato Rom e Sinti (legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54)	100	100	100
070192	Spese per il funzionamento del Centro regionale di documentazione del Veneto (legge regionale 9 gennaio 1986, n. 2)	400	400	400
071206	Contributi agli ESU per spese di investimento (articolo 40, legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50)	6.000	3.000	0
072016	Interventi regionali per la formazione e l'orientamento al lavoro dei cittadini (articoli 20 e 21 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10)	1.000	1.000	1.000
073002	Interventi regionali per la promozione della pratica sportiva (legge regionale 5 aprile 1993, n. 12)	2.500	2.500	2.500
073006	Interventi regionali a favore dell'impiantistica sportiva (legge regionale 5 aprile 1993, n. 12)	2.000	0	0
075204	Assegnazione alle Province di somme per l'esercizio delle funzioni in materia di pesca ai sensi dell'articolo 10, sesto comma della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50	2.900	2.900	2.900

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11**

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Angelo Tanzarella, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 29 novembre 1993, n. 51/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, dove ha acquisito il n. 362 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1<sup>a</sup> commissione consiliare;
- La 1<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Luciano Falcier, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 dicembre 1993, n. 10746;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 27 dicembre 1993;
- Il Commissario del Governo, con nota 22 gennaio 1994, n. 309/22707, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

**Strutture amministrative regionali competenti:**

- Dipartimento per il bilancio, controllo di gestione e credito;
- Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria.